



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)

**Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/10/2018

Indice

Inquadramento normativo

Articolo 1 – Destinazione del fondo

Articolo 2 – Destinatari

Articolo 3 – Costituzione gruppo di lavoro

Articolo 4 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Articolo 5 – Modulazione del fondo

Articolo 6 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Articolo 7 – Suddivisione in lotti

Articolo 8 – Centrali di committenza

Articolo 9 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 10 – Graduazione del fondo incentivante

Articolo 11 – Disciplina delle varianti

Articolo 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Articolo 13 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 14 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Articolo 15 – Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Articolo 16 – Graduazione del fondo incentivante

Articolo 17 – Modalità di definizione del fondo incentivante

Articolo 18 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Articolo 19 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Articolo 20 – Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Articolo 21 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Articolo 22 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Articolo 23 – Principi in materia di valutazione

Articolo 24 – Coincidenza di funzioni

Articolo 25 – Funzioni articolate e singole

Articolo 26 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Articolo 27 – Liquidazione dell'incentivo

Articolo 28 – Conclusione di singole operazioni

Articolo 29 – Liquidazione - limiti

Articolo 30 – Informazione e confronto

Articolo 31 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

Articolo 32 – Entrata in vigore

Inquadramento normativo

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Art.1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2%, modulata sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori ispettori di cantiere ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati; ai collaboratori dell'ufficio della direzione dei lavori che predispongono i documenti contabili e/o lo supportano nell'esecuzione di misurazioni e controlli;
- il personale incaricato delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il personale incaricato delle rendicontazioni e dell'inserimento dei dati nelle varie piattaforme (es. Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), piattaforme ANAC in genere etc.);

- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo e della certificazione di regolare esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, collabora direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale con il Responsabile Unico del Procedimento;
- personale incaricato del supporto al RUP qualora detta funzione sia in capo al Dirigente;

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i lavori in amministrazione diretta;
- c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termine dell'art. 17.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore all'8% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Importo inferiore a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.000 a euro 2.000.000,00	1,90%
da euro 2.000.000,00 a soglia comunitaria	1,80%
importo superiore alla soglia comunitaria	1,70%

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:
I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

Note: In merito all'inclusione nel fondo incentivante delle attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenziano pronunce difformi tra loro delle sezioni regionali della Corte dei Conti. A favore tuttavia dell'inclusione di tali attività, si segnala, da ultimo, la delibera della sezione regionale della Lombardia n. 191/2017.

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Titolare dell'incarico		Collaboratori tecnici o amministrativi	
	FASE 1 dalla programmazione dell'intervento all'approvazione del progetto da porre a base di gara	FASE 2 Dall'approvazione degli atti di gara al collaudo	FASE 1 dalla programmazione dell'intervento all'approvazione del progetto da porre a base di gara	FASE 2 Dall'approvazione degli atti di gara al collaudo
Responsabile unico del procedimento/Responsabile dei lavori	15%	15%	3%	3%
Verifica preventiva dei progetti	10%		---	
Predisposizione e controllori procedura di gara (bando, modulistica, pubblicazione, verbalizzazione, ecc.)	8%		3% ⁽²⁾	
Direttore dei lavori	20% ⁽¹⁾		6% ⁽³⁾	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%		---	
Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione	8%		---	
Rendicontazione e monitoraggio	4%		---	
TOTALE	85%		15%	

⁽¹⁾ qualora venga nominato l'ufficio di direzione dei lavori la quota spettante al D.L. verrà suddivisa in parti uguali tra D.L., ispettore/i di cantiere e direttore operativo;

⁽²⁾ la quota parte di incentivo verrà suddivisa in parti uguali tra il personale che si occupa delle pubblicazioni di gara, della liquidazione del contributo ANAC, della verifica dei requisiti;

⁽³⁾ la quota parte di incentivo verrà suddivisa in parti uguali tra il personale che si occupa della predisposizione della contabilità e il personale che esegue le misurazioni.

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.
3. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 14

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Opzioni possibili:
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
 - in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 16

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) servizi e forniture con importo superiore ad euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,10%;
 - b) servizi e forniture con importo compreso fra euro 5.000.000,00 ed euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,30%;
 - c) servizi e forniture con importo inferiore a euro 2.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c): percentuale dello 0,40%;
 - d) servizi e forniture con importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 lett. c): percentuale dello 0,50%;

Art. 17

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Titolare dell'incarico		Collaboratori tecnici o amministrativi	
	FASE 1 dalla programmazione dell'intervento all'approvazione del progetto da porre a base di gara	FASE 2 Dall'approvazione degli atti di gara alla verifica di conformità	FASE 1 dalla programmazione dell'intervento all'approvazione del progetto da porre a base di gara	FASE 2 Dall'approvazione degli atti di gara alla verifica di conformità
Responsabile unico del procedimento	15%	15%	3%	3%
Verifica preventiva dei progetti	10%		---	
Predisposizione e controllori procedura di gara (bando, modulistica, pubblicazione, verbalizzazione, ecc.)	8%		3% ⁽¹⁾	
Direttore dell'esecuzione	20%		6% ⁽²⁾	
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	5%		---	
Verifica di conformità	8%		---	
Rendicontazione e monitoraggio	4%		---	
TOTALE	85%		15%	

(1) la quota parte di incentivo verrà suddivisa in parti uguali tra il personale che si occupa delle pubblicazioni di gara, della liquidazione del contributo ANAC, della verifica dei requisiti;

(2) la quota parte di incentivo verrà suddivisa in parti uguali tra il personale che si occupa della predisposizione della contabilità e il personale che esegue le misurazioni;

Art. 19

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, il dirigente nello svolgere le funzioni di RUP si avvalga del supporto tecnico di un dipendente avente adeguata professionalità ed esperienza, a quest'ultimo spetta una quota di incentivo pari al 50% dell'aliquota prevista per le funzioni di RUP nella tabelle di cui al comma 1 dell'art. 12 e al comma 1 dell'art. 18.

Art. 20

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 21

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ambito lavori.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi tali da comportare la perdita dell'eventuale finanziamento o da recare pregiudizio alla corretta predisposizione degli atti di finanza dell'Ente, derivanti dalla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, da proroghe regolarmente autorizzate, e da ritardi dovuti a inadempienze dell'appaltatore o degli eventuali soggetti esterni incaricati delle diverse fasi, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

2. Ambito servizi e forniture.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi o forniture si verificano ritardi tali da comportare la perdita dell'eventuale finanziamento o da recare pregiudizio alla corretta predisposizione degli atti di finanza dell'Ente, derivanti dalla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art. 23

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 24

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 25

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27

Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. La liquidazione avverrà in un'unica soluzione all'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità della fornitura o del servizio.
3. Qualora per cause non dipendenti da responsabilità delle figure inserite nel gruppo di lavoro il servizio, la fornitura o il lavoro non dovessero giungere fino alla fase conclusiva, è possibile liquidare la quota di incentivo spettante alle varie funzioni, proporzionalmente allo stato di avanzamento raggiunto.

Art. 28

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 31

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento – ai sensi dell'art. 12 dello Statuto comunale – entra in vigore dal compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale – di cui viene data comunicazione ai cittadini con contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio – della durata di dieci giorni, da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.